

# Spefin Finanziaria S.p.A.

---

## Relazione in tema di reclami al 31/12/2022

**Spefin Finanziaria S.p.A.**

Via L. Magalotti 15, 00197 Roma – Tel: 06 9025001 – Fax: 06 90250099 – E-mail: [info@spefin.it](mailto:info@spefin.it) – Web: [www.spefin.it](http://www.spefin.it)  
Cap. Soc. € 6.000.000,00 i.v. – N° Rea: RM-1139298 – C.F. e P. IVA 09095161007 – ABI 332809  
Intermediario finanziario iscritto all'Albo unico di cui all'art. 106 del TUB con nr. iscrizione 190

Le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, riguardanti la "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e Clienti" e successive integrazioni, prevedono che annualmente venga redatto e reso pubblico un rendiconto sull'attività di gestione dei reclami, relativo al comparto delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Costituiscono oggetto della presente relazione, i reclami scritti presentati dalla clientela alla Spefin, a prescindere dalla loro fondatezza, che siano pervenuti mediante lettera semplice o raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, oppure mediante fax o e-mail nel corso del 2022.

Dall'esame dei reclami ricevuti, non sono emerse carenze procedurali e/o organizzative. Le risposte ai reclami pervenuti sono state inviate tutte entro 60 giorni dal ricevimento, così come previsto dalla normativa vigente<sup>1</sup>.

Il numero complessivo dei reclami ricevuti, nel corso dell'anno 2022, è stato pari a 208 e, rispetto al 2021, vi è stato un aumento del 144 % (nel 2021 sono pervenuti n. 85 reclami).

Le motivazioni alla base di tali reclami sono sintetizzate nella tabella seguente.

MOTIVAZIONE DEL RECLAMO	N. Reclami	Cessioni	Deleghe
Rimborso commissioni estinzione anticipate	203	184	19
Usura su prestiti / finanziamenti	3	3	
Condizioni contrattuali applicazione	1	1	
Comunicazioni ed informazioni			
Frodi e sostituzione di persona			
Trasparenza			
Altre motivazioni	1		1
<b>Totali reclami</b>	<b>208</b>		

Di seguito, si riporta il prospetto di riepilogo relativo agli esiti dei reclami ricevuti nel corso del 2022.

Esiti	Definiti	In corso
Accolto	2	40
Non accolto		166
<b>Totali reclami</b>	<b>208</b>	

Come evincibile, il contenuto delle doglianze della clientela reclamante è, in via quasi esclusiva, riferibile al rimborso commissioni estinzione anticipate *ex art. 125 sexies* del T.U.B.

In merito, occorre segnalare che, successivamente alla pronuncia della Corte di Giustizia nel caso "Lexitor", l'art. 125 *sexies* del T.U.B. è stato oggetto di modifica normativa ad opera dell'art. 11-

<sup>1</sup> Cfr. Provvedimento del 19/03/2019 della Banca d'Italia.

octies della legge n. 106 /2021 di conversione del D.L. n. 732/2021.

La norma, per tempo vigente, così disponeva: *“alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

In ragione della citata modifica normativa, Banca d’Italia (comunicazione del 02.12.2021) ed il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario (decisione del 15 ottobre 2021 n. 21676) condividevano la tesi secondo la quale con riguardo ai contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione citata, operasse, ai fini dell’interpretazione dell’art. 125-sexies del Testo Unico Bancario, la distinzione fra costi *“up-front”* e *“recurring”*.

Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art.11-octies, comma 2, del DL n°73/2021, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”*, per contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione, con riferimento all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, nella misura in cui esclude l’applicabilità del principio espresso nella sentenza *“Lexitor”* ai contratti di finanziamento sottoscritti prima della sua entrata in vigore.

Di recente, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria), si è espressa su un’interrogazione della Corte Suprema austriaca, volta a determinare se una normativa nazionale che preveda il rimborso proporzionale del costo totale del credito relativo a contratti di credito immobiliare ai consumatori, esclusivamente per interessi e costi che dipendano dalla sua durata, senza ricomprendere quelli *“up-front”*, sia in contrasto con la Direttiva in oggetto. Sul punto, in sintesi, la Corte Ue ha stabilito che la Direttiva non osta all’applicazione, a livello nazionale, di una tale normativa; nel caso di rimborso anticipato, infatti, non sono previsti anche i costi che siano posti a carico del consumatore per prestazioni già eseguite integralmente, con ciò confermando la giuridicità della distinzione tra costi cd. *“recurring”* e *“up front”*, ai fini della determinazione di quelli retrocedibili in caso di anticipata estinzione, seppur nell’ambito di adeguati presidi e strumenti di tutela, volti a prevenire gli abusi ai danni del consumatore.